PALLAVOLO
COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL 7 OTTOBRE 2026

SQUALIFICA TESSERATI NON ESPULSI SUL CAMPO

Si ricorda alle società che, così come previsto dal Regolamento di Giustizia, le squalifiche non derivanti da provvedimenti di espulsione notificati dal DDG sono esecutive trascorse 24 ore dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. I tesserati pertanto sono obbligati a scontare la squalifica a partire dalla prima gara in programma successiva di 24 ore alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

MODALITA' PARTICOLARI DI LETTURA DELLE SIGLE SUL COMUNICATO

Con la lettera **"K"** viene indicata la squalifica aggravata di una giornata nel caso in cui il provvedimento sia a carico del capitano della squadra (art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia)
Con la lettera **"S"** viene indicata la squalifica automatica in seguito al provvedimento di doppia ammonizione preso dal DDG nei confronti di un tesserato

Open Ecc

Delibera

IL GIUDICE SPORTIVO
Preso atto che la società USSA Rozzano ha comunicato in data 5 Ottobre 2026 il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale OPEN Eccellenza ad iscrizione già perfezionata e formalizzata, nonché successivamente alla data ufficiale di inizio delle competizioni
VISTI
l'articolo 36 comma 1 del Regolamento di Giustizia e l'articolo 26 del Regolamento Norme Generali
RITENUTO
che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti
DELIBERA
1) di estromettere la società USSA ROZZANO dal prosieguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale;
2) di retrocedere la società USSA ROZZANO alla categoria inferiore;
3) di estromettere la società USSA ROZZANO dalla Classifica Disciplina;
4) di comminare alla società USSA ROZZANO un'ammenda di 120 euro;
5) di incamerare la tassa di iscrizione al campionato;
6) di restituire l'importo delle tasse gara arbitrali;
7) di far osservare un turno di riposo alle squadre avversarie che avrebbero dovuto incontrarla.
Delibera affissa all'Albo in data 07/10/2026

Open A2

Delibera

IL GIUDICE SPORTIVO
Preso atto che la società CSRB ha comunicato in data 30.09.2026 il ritiro della propria squadra dal Campionato Provinciale ad iscrizione già perfezionata e formalizzata,
VISTI
l'articolo 36 comma 1 del Regolamento di Giustizia e l'articolo 26 del Regolamento Norme Generali
RITENUTO
che ricorrano i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti
DELIBERA
1) di estromettere la società CSRB - dal prosieguo del Campionato Provinciale e dalla Classifica finale;
2) di estromettere la società CSRB - dalla Classifica Disciplina;
3) di comminare alla società CSRB - un'ammenda di 80 euro*;*
4) di far osservare un turno di riposo per ogni partita che avrebbero dovuto disputare;
5) di restituire la quota di iscrizione e l'importo delle tasse gara arbitrali.
Delibera affissa all'Albo in data 07/10/2026